

**1. LR 10/18 art. 8 bis comma 1: contributo per spese sostenute per la predisposizione del PEBA.
(Termine scadenza presentazione domande 15 maggio di ogni anno).**

Stato/condizione		Possibilità di accedere al contributo
1	Comune che non si è mai dotato di un PEBA	Il Comune può accedere al contributo.
2	Comune che si è dotato di un PEBA e non ha mai beneficiato del contributo <i>(verosimilmente il Comune si è dotato del PEBA prima dell'entrata in vigore della l.r. 10/18).</i>	Il Comune può accedere al contributo.
3	Comune che si è dotato o si sta dotando di un PEBA e ha già beneficiato del contributo qualora siano trascorsi <u>più</u> di 3 anni dalla precedente domanda di contributo.	Il Comune può accedere al contributo se il PEBA riguarda aree, percorsi ed edifici non ancora analizzati in PEBA precedenti, già finanziati (con medesimo contributo), o riguarda aree, percorsi ed edifici già analizzati in PEBA non finanziati.
4	Comune che si è dotato o si sta dotando di un PEBA e ha già beneficiato del contributo, qualora siano trascorsi <u>meno</u> di 3 anni dalla precedente domanda di contributo.	Il Comune non può accedere al contributo
5	Comune che si è dotato o si sta dotando di un PEBA e ha beneficiato, unicamente, del contributo a valere sul Fondo Inclusione (DPCM 10 ottobre 2022)	Il Comune può accedere al contributo. <i>(Si ricorda che i due contributi sono cumulabili e il PEBA può essere finanziato al 50% a valere sul Fondo Inclusione e al 50% sulla legge regionale).</i>

2. **LR 10/18 art. 8 bis comma 12:** contributo una tantum di euro 3.000 per trasferire i dati del PEBA (elaborato senza l'ausilio dell'applicativo PEBAFVG), nel sistema informativo unico regionale dell'accessibilità. (Termine scadenza presentazione domande 15 maggio di ogni anno).

Stato/condizione		Possibilità di accedere al contributo
1	Comune che non si è mai dotato di un PEBA.	Il Comune non può accedere al contributo.
2	Comune che si è dotato di un PEBA e non ha mai beneficiato del contributo ai sensi dell'art. 8 comma 1 (verosimilmente il Comune si è dotato del PEBA prima dell'entrata in vigore della l.r. 10/18).	Il Comune può accedere al contributo. Tuttavia, qualora il PEBA non presenti le caratteristiche di dettaglio idonee a trasferire i dati nel sistema informativo ¹ , <u>si suggerisce</u> di procedere con la richiesta di contributo ex art. 8 bis co. 1.
3	Comune beneficiario del contributo ex art. 8 bis comma 1, che si è dotato o si sta dotando di un PEBA.	Qualora il PEBA sia stato elaborato senza l'ausilio dell'applicativo PEBAFVG, il Comune può accedere al contributo per trasferire i dati nel sistema informativo, dopo averlo adottato ² .
4	Comune che ha già beneficiato del contributo.	Il Comune non può accedere al contributo in quanto si tratta di un contributo di euro 3.000, erogato <i>una tantum</i> .

¹ Ad esempio: approfondimento delle criticità non sufficiente e/o scarsa corrispondenza tra le voci di criticità registrate nel PEBA già elaborato e le voci contenute dell'applicativo PEBAFVG (utilizzato per trasferire i dati nel sistema informativo unico regionale dell'accessibilità).

² Benché la l.r. 10/18, nonché, l'avviso recante le disposizioni di dettaglio per l'erogazione del contributo di cui al comma 12, non contengano una specifica previsione che consenta di individuare, inequivocabilmente, la conclusione dell'iter di elaborazione del PEBA (ai fini del trasferimento dei dati nel sistema informativo), esso si intende individuato all'atto della sua adozione. Tuttavia, in assenza di tale previsione, qualora l'adozione non abbia ancora avuto luogo, la conclusione dell'iter di elaborazione può essere comprovata anche tramite dichiarazione resa dal Comune in cui si attesti l'avvenuta consegna degli elaborati costituenti il PEBA da parte del professionista incaricato.

3. LR 10/18 art. 8 comma 4: contributo per attività di progettazione e realizzazione degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. (Termine scadenza presentazione domande 1° marzo di ogni anno).

stato/condizione		Possibilità di accedere al contributo
1	Comune che non si è mai dotato di un PEBA	Il Comune non può accedere al contributo.
2	Comune che si è dotato di un PEBA elaborato senza l'ausilio dell'applicativo PEBAFVG, approvato dopo il 30 giugno 2020 e fino al 30 giugno 2025.	il Comune può accedere al contributo per interventi individuati in un PEBA approvato nell'intervallo indicato dalla legge, elaborato in coerenza ³ alle linee guida regionali e (art. 8 comma 4 lett. c)).
3	Comune che si è dotato di un PEBA elaborato senza l'ausilio dell'applicativo PEBAFVG, qualora i dati siano stati successivamente trasferiti mediante l'applicativo nel sistema informativo unico regionale dell'accessibilità	Il Comune può accedere al contributo (art. 8, comma 4, lett. b)) (vedi: Nota al punto 3.3 in calce)
4	Comune che ha elaborato il PEBA utilizzando l'applicativo PEBAFVG⁴.	Il Comune può accedere al contributo (art. 8, comma 4, lett. a).

Nota al punto 3.3

In relazione a PEBA elaborati senza l'ausilio dell'applicativo PEBAFVG che saranno approvati successivamente al 30 giugno 2025, il Comune potrà accedere al contributo ex art. 8 comma 4, unicamente:

- 1^ opzione: a seguito del trasferimento dei dati del PEBA nel sistema informativo unico regionale dell'accessibilità, utilizzando l'applicativo PEBAFVG (eventualmente) usufruendo del contributo *una tantum* di euro 3.000 ex art. 8 bis comma 12.
- 2^ opzione: a seguito del trasferimento nel sistema informativo unico regionale dell'accessibilità – utilizzando l'applicativo PEBAFVG - dei dati, contenuti nel PEBA riguardanti gli interventi oggetto del contributo; in tal caso, il Comune potrà imputare i relativi costi alla progettazione.

³ La coerenza del PEBA alle Linee guida regionali si presume; tuttavia, come previsto dalla legge regionale (art. 8 co. 8), in sede di istruttoria per la concessione del contributo, la Direzione centrale può effettuare controlli a campione per verificare l'aderenza degli interventi previsti, ai criteri della Progettazione universale con il supporto del Centro Regionale d'Informazione su Barriere architettoniche e Accessibilità (CRIBA), della Consulta Regionale delle Associazioni di persone con Disabilità (soggetto di cui alla l.r. 10/18, art. 5, co. 3). A questo scopo, la Direzione chiede al Comune l'invio del progetto esecutivo e in caso di non aderenza ai criteri previsti, ne chiede l'adeguamento ai fini della liquidazione del contributo. Il termine di liquidazione del contributo è sospeso per la durata della relativa attività istruttoria.

⁴ L'applicativo PEBAFVG per il rilievo delle barriere architettoniche e delle criticità è stato rilasciato a marzo 2024, a seguito della sua introduzione in uso, il suo utilizzo è obbligatorio per accedere al contributo ex l.r. 10/18, art. 8 bis, co. 1.